ALLEGATO: DELIBERA
C.C. N.3.5 DEL.13/1.2/36
G.G. N. DEL.
Il Segratario Comunate
Dott. Glovanni Gariztti

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DELLA
VIABILITA' PUBBLICA
E DI USO PUBBLICO

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

- Art. I- Oggetto del regolamento
- Art. 2- Scopi del regolamento
- Art. 3- Ambito di applicazione
- Art. 4- Incaricati della vigilanza

TITOLO II - NORME PARTICOLARI

- Capol Conservazione delle strade
- Art.5- Divieto di alterazione
- Art.6- Scolo delle acque espurgo dei fossi
- Art.7- Potatura delle siepi
- Art.8- Aratura dei terreni adiacenti le
- strade
- Art.9- Doveri ed obblighi

Capoll Norme di Rinvio

Art.10- Norme di rinvio

TITOLO III NORME FINALI

- Art.11- Entrata in vigore
- Art. 12- Sanzioni amministrative
- Art.13- Norma transitoria

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DELLA VIABILITA' PUBBLICA E DI USO PUBBLICO.

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento Comunale sostituisce le disposizioni di cui al copo VI e VII del Regolamento di Polizia Rurale Comunale approvato con Delibera di C.C. n. 167 del 22/12/1977.

ART. 2 SCOPI DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire la salvaguardia della viabilità pubblica e di uso pubblico al di fuori dei Centri abitati così come definiti all'art. 4 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) e D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento opera su tutto il territorio Comunale.

Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonchè degli altri regolamenti comunali in vigore.

Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Urbana.

ART. 4

INCARICATI DELLA VIGILANZA

Il servizio di polizia connesso al rispetto delle presenti norme è diretto dal Sindaco a mezzo dell'Ufficio di Polizia municipale, viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale come previsto altresi dall'art. 12 comma 2° del D. Lgs. 285/92, ed inoltre, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste dai soggetti elencati dal comma 3° e seguenti nell'ambito delle rispettive mansioni ed attribuzioni.

TITOLO II

NORME PARTICOLARI

CAPO I CONSERVAZIONE DELLE STRADE

ART. 5 DIVIETO DI ALTERAZIONE

E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, la chiusura anche parziale e precaria di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

ART. 6 SCOLO DELLE ACQUE ESPURGO DEI FOSSI

L'escavazione di fossi per lo scolo delle acque dei terreni a coltura deve essere fatta in modo che l'acqua convogliata non arrechi danno ai confinanti ed alle strade aperte al pubblico transito.

E' fatto divieto di convogliare nei fossi laterali delle strade liquami provenienti da letamaie o da altre lavorazioni domestiche o produttive.

I fossi divisori tra i fondi e i terreni, presunti comuni ai sensi dell'art. 897 del Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.

I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

I proprietari o possessori di terreni agricoli con qualsiasi pendenza hanno l'obbligo di eseguire e mantenere efficienti le opere necessarie per dare normale scolo alle acque di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi; in particolare, sono tenuti all'apertura di idonei fossi di guardia e di scoline trasversali al pendio, ad intervalli non superiori a mt. 40 l'una dall'altra ed avente spiovente minimo del 3%.

Particolare cura dovrà porsi nello sgrondo delle acque così raccolte per evitare danni alle pendici contigue o sottostanti.

ART. 7 POTATURA DELLE SIEPI

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

In particolare, presso le curve e le intersezioni stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da almeno 20 metri dall'inizio della curva o dall'intersezione, salvo quanto previsto da norme sovraordinate.

ART. 8 ARATURA DEI TERRENI ADIACENTI LE STRADE

I frontisti confinanti con le strade pubbliche e di uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo del confine delle strade stesse, comprese le relative pertinenze quali: fossi, scarpate, banchine, manufatti, segnaletica, aree di manovra, parcheggi, ecc., ancorchè non definite catastalmente, ma all'occorrenza devono formare lungo di esse un'idonea capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.

Le lavorazioni agricole e qualsiási movimento di terra a scopo agricolo di terreni sovrastanti o prospicienti qualunque strada, con o senza manutenzione, dovranno essere condotte in modo che sia evitato, per rotolamento delle zolle durante le lavorazioni del suolo e per dilavamento della terra smossa, qualsiasi impedimento al libero

deflusso delle acque lungo le linee di scolo, le cunette e i tombini eventualmente posti a tutela della strada stessa.

E' comunque fatto obbligo ai coltivatori o ai proprietari dei terreni prospicenti alla strada (comunale o vicinale) in trincea quindi ad una quota inferiore rispetto a quella di coltivazione di realizzare un fosso di raccolta delle acque meteoriche. La pendenza delle scarpate non potrà essere maggiore a 1/1 vedi Fig.1 allegato A.

In particolare, sulle scarpate di monte sono vietati:

- a) gli scavi e le lavorazioni del terreno a distanza dal confine della strada inferiore a mt. 1,50 dalle strade comunali e mt. 1,00 dalle strade vicinali, consortili e interpoderali;
- b) qualunque opera o intervento che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinate le scarpate stradali, i manufatti e loro accessori.

Qualora l'agricoltore, su uno o su entrambi i lati stradali esposti alla caduta di materie terrose, ponga in atto a partire dal confine della strada accorgimenti quali: franchi di coltivazione in contropendenza larghi almeno mt. 1,00, graticciate preferibilmente vive di salice o pioppo (alte almeno cm. 30 fuori terra), sogliette a secco o cordoni di piote erbose alte almeno e non più di cm. 30, siepi di arbusti convenientemente serrati, ecc., che si riveleranno, a seconda dei casi, più efficaci a prevenire danni alle strade conseguenti alle lavorazioni agricole, le distanze di cui sopra potranno essere ridotte della metà

Le medesime distanze possono essere ridotte nella stessa misura nel caso di strade radenti al piano di campagna, con o senza fosso di presidio vedi Fig.3 all. A.

Nella messa in opera di siepi e di altre difese vive, dovranno comunque essere rispettate le distanze di sicurezza di cui agli art.li 16-17 del Nuovo Codice della strada D.Lgs. n. 285/92 e corrispondenti art.li 26 e 27 del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92 come successivamente modificati ed integrati (D.P.R. n. 147/93 art.1) a salvaguardia dell'incolumità della circolazione.

Il dissodamento a valle di strade a mezza costa o in rilevato di qualsiasi tipo, con o senza manutenzione, deve mantenere una

distanza di sicurezza di almeno mt. 0,50 dal piede della o delle scarpate stradali o dal ciglio esterno di eventuali fossi di presidio.

Per confine di una strada, con o senza fossi di presidio, si intende il ciglio di una o di entrambe le scarpate a monte, se la strada è ripettivamente a mezza costa o in trincea; il ciglio esterno dell'eventuale fosso di presidio, ove esista, o il piede delle scarpate, se la strada è in rilevato; il ciglio della strada o il ciglio esteno del fosso di presidio, ove esistano, se la strada è radente il piano di campagna.

ART. 9 DOVERI ED OBBLIGHI

L'agricoltore dovrà curare il mantenimento a regola d'arte delle opere di difesa preventiva descritte nel sopracitato art. 32 e provvedere a tenere libere le linee di scolo da ostacoli che dovessero comunque accumularsi in conseguenza delle lavorazioni agricole da lui condotte, da eventi naturali o da terzi, salvo l'eventuale risarcimento.

I proprietari o possessori di terreni agricoli hanno l'obbligo di mantenere efficienti le opere di difesa preventiva, eventualmente prescritte dal Comune, al fine di prevenire i danni alla viabilità pubblica o di uso pubblico.

CAPO II NORME DI RINVIO

ART. 10 NORME DI RINVIO

La materia trova compiuta disciplina:

- Nella legge sui LL.PP. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F" artt. 51,52,53 e 54;
- Nel D.L. Luogotenenziale 1º settembre 1918, n.1446, convertito nella Legge 17/4/1925, n.473;
- Nella Legge 12 febbraio 1958, n: 126 art. 14;
- Nel Codice Civile art. 825;

- Nel Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Nel Regolamento di attuazione del Nuovo C.d.S. D.P.R. 495/92.
- Nella Legge Regionale 19 agosto 1994, n. 34;
- Normativa C.N.R

TITOLO III NORME FINALI

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonchè tutte le disposizioni con questo incompatibili.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tuttii cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa delega da farsi, per un termine perentorio, dall'Autorità Comunale.

Copia del presente regolamento è sempre visibile nell'Ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

ART. 12 SANZIONI AMMINIASTRATIVE

Tutte le trasgressioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli artt. 106, e seguenti della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, con le modifiche apportate dall'art. 9 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e della legge 689/81.

ART. 13 NORMA TRANSITORIA

Le norme del presente Regolamento si applicano concordemente al comma 5° dell'art. 234 del D.Lgs. 285/1992 Nuovo Codice della Strada, fino all'attuazione degli adempimenti ivi previsti si riterranno in vigore, se ed in quanto applicabili, le previgenti disposizioni in materia.

Figura

OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DI FOSSO DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE






Figura 2

DISTANZE MINIME DI RISPETTO DELLA SEDE STRADALE PER LAVORAZIONI DEL TERRENO



N.B. Qualora vengano messi in atto gli accorgimenti suggeriti all'art. 8 le distanze di sicurezza dal ciglio della scarpata stradale possono essere dimezzate.

Figura 3 DISTANZE MINIME PER STRADE RADENTI AL PIANO DI CAMPAGNA



P.S. Nel caso di messa a dimora di dilese vive (siepi) devono essere rispettate le distanze di distanze di sicurezza di cui agli art.16-17 del nuovo codice della strada D.L. 285/92 e